



Roma, 23 ottobre 2012

**MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE  
GENERALE DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE  
RELAZIONI SINDACALI**

**ROMA**

**OGGETTO: " OPERA PREVIDENZA" - Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010. Emanazione urgente di disposizioni attuative**

Con sentenza n. 223/2012 datata 8 ottobre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale- 1<sup>a</sup> Serie Speciale – Corte Costituzionali n. 41 del 17 ottobre 2012, la Consulta ha censurato l'art. 12, comma 10, del Decreto legge in oggetto citato nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,50% sulla base contributiva di cui all'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032/1973.

La nostra Carta Costituzionale dispone espressamente (art. 136) che le norme di legge o parti di esse dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale.

Sulla scorta del cennato principio il Comando Generale della Guardia di Finanza ha già provveduto a diramare istruzioni relative alla interruzione dell'indebito prelievo già dal prossimo novembre.

Tanto premesso, e di seguito a pregresse richieste formalmente inoltrate a codesto Ufficio, queste OO.SS.,

**CHIEDONO**

L'adozione urgente di determinazioni atte a sospendere l'applicazione della rivalsa a carico del dipendente, nonché ogni utile iniziativa diretta a consentire il recupero delle somme indebitamente trattenute a tale titolo.

**Siulp**

**Sap**

**Ugl  
Polizia di  
Stato**

**Consap**

**Romano**

**Tanzi**

**Mazzetti**

**Innocenzi**